

AFFARI LEGALI

Il dlgs 139/24, in vigore dall'1 gennaio, detta norme chiare sulla tassazione dello strumento

Trust, la fiscalità più chiara agevola le pianificazioni

PAGINE A CURA
DI LUCA SIGNORELLI

Oltre i casi più noti, degni di animare le pagine dei quotidiani, l'Italia è un paese nel quale le grandi ricchezze viaggiano spesso sottotraccia. Le cose sono parzialmente cambiate dopo la *voluntary disclosure* del 2015, che aveva fatto riemergere per il fisco risorse fino a prima allocate su paesi esteri. È la loro protezione e trasmissione, nell'alveo di nuclei familiari fluidi, passa sempre più spesso attraverso il trust, strumento di protezione patrimoniale sempre più diffuso per la sua flessibilità nel rispondere a esigenze di pianificazione familiare e aziendale. A gennaio di quest'anno, con il decreto legislativo n. 139/2024, in materia di imposta sulle successioni e donazioni, sono arrivati importanti chiarimenti in materia di trust, per esempio chiarendo che il presupposto impositivo di questo strumento sta nell'arricchimento patrimoniale reale e definitivo del beneficiario; la semplice costituzione del trust o la dotazione patrimoniale iniziale, insomma, non configurano un evento tassabile ai fini delle imposte indirette.

È ancora presto per dire come queste norme "chiarificatrici" stiano impattando e impatteranno sull'uso di questo strumento. Di certo c'è che dietro la decisione di avvalersi del trust ci sono molti studi legali che aiutano imprese e famiglie a capire se si tratti dello strumento migliore per gestire situazioni patrimoniali complesse o una successione generazionale in azienda. «Sulle tematiche relative ai trust ci confrontiamo sovente con fiduciarie, trust company e clienti persone fisiche. Il ricorso al trust è spesso legato a esigenze e finalità specifiche, come la pianificazione del passaggio generazionale, la protezione del patrimonio, la tutela di soggetti vulnerabili, nonché la costituzione di garanzie nell'ambito di operazioni societarie», dice **Roberta Moscaroli**, partner di **Dentons** a Roma e componente del dipartimento Tax. «Uno degli aspetti più complessi nella redazione di un atto istitutivo di trust consiste nella determinazione della legge regolatrice. Per quanto attiene alle problematiche fiscali, invece, le maggiori criticità riguardano la classificazione tra trust opachi e trust trasparenti, che spesso presenta margini di incertezza. Non ultimo, il tema dell'interposizione è ricorrente e delicato. Le novità introdotte dal dlgs n. 139/2024 in materia di imposta

sulle successioni e donazioni, generano incertezze su aliquote e base imponibile, specie in caso di trust discrezionali, e sollevano dubbi sulla retroattività». Il dlgs n.139/2024 ha sancito il principio per cui l'apporto di beni in trust non determina un arricchimento tassabile ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni a favore dei beneficiari, fino a quando questi ultimi non si vedono assegnare i beni dal trustee (tassazione «in uscita»), in conformità ai principi stabiliti dalla Cassazione e infine accolti dall'amministrazione finanziaria con la circolare n. 34/E del 2022.

«A mio avviso i trust più interessanti sono quelli che hanno ad oggetto la quota c.d. disponibile del patrimonio del cliente. Questi trust infatti non hanno limitazioni e vincoli quanto a durata, numero dei beneficiari e funzionamento, in quanto devono fare i conti con le regole che il codice civile italiano detta in materia di successione necessaria e quota di legittima», dice **Giovanni Cristofaro**, partner di **Chiomenti**. «Con questi trust è ben possibile assicurare che una parte del proprio patrimonio (soprattutto strumenti finanziari e liquidità) possa essere destinata alle future generazioni della famiglia, e nel frattempo gestita professionalmente da un trustee. Gli impieghi più recenti sono connessi a eventi di liquidità realizzati dai clienti che, venduta l'azienda, piani-

ficano la propria successione utilizzando, tra gli altri strumenti di pianificazione, anche il trust per le quote del veicolo di famiglia che gestisce la liquidità proveniente dalla vendita». «Rispetto a molti anni fa, l'assenza di una normativa civilistica domestica non è più di ostacolo al ricorso all'istituto», aggiunge Cristofaro: «l'Italia è uno dei pochi ordinamenti di civil law che, dopo la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1985, ha dato concretamente ingresso all'istituto sotto tutti gli aspetti. I trust in Italia, pur necessariamente retti da una legge straniera, oggi sono molto frequenti e trovano una pronta e adeguata risposta dalle autorità competenti (Tribunali italiani, Agenzia delle Entrate). Riscontriamo molte sentenze in cui i giudici italiani, utilizzando gli strumenti a disposizione (come ad esempio le c.d. *expert opinions*), studiano le previsioni delle leggi regolatrici straniere sui trust e le applicano direttamente per decidere le controversie di cui si occupano. I giudici italiani dimostrano prontezza sia nel respingere le applicazioni sbagliate (come i trust in frode ai creditori, che ancora oggi purtroppo esistono) che nel promuovere le applica-

zioni virtuose, come i trust adottati in sede di separazione e divorzio a favore dei figli della coppia. Gli interlocutori sono principalmente i clienti, con cui esiste un rapporto diretto e trasparente sulla utilità dello strumento

e sui rischi di un utilizzo poco corretto dello strumento. Ci confrontiamo anche con i loro consulenti di fiducia come ad esempio i *family offices* (rispettando ai quali operiamo da specialisti del settore), oltre che con *trust companies* (italiane e straniere) e società fiduciarie, che sono coinvolte nelle strutture di trust dei nostri clienti o che ci coinvolgono per la risoluzione di questioni di particolare complessità che riguardano le strutture in cui esse operano quali trustee. Assistendo clienti stranieri che trasferiscono la propria residenza in Italia, ci confrontiamo spesso anche con i loro trustee e i loro family offices nelle operazioni connesse, quali ad esempio l'acquisto, anche tramite trust esteri, di immobili di pregio in Italia, e li assistiamo rispetto alle possibili ramificazioni in Italia di strutture con trust esteri pre-esistenti». Chiomenti offre assistenza con un approccio multidisciplinare e completamente integrato con altre aree dello studio, tra cui il fiscale (in quanto la fiscalità dei trust è oggetto di specifica disciplina normativa e di applicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate), il societario (in quanto con il trust è possibile realizzare o favorire il passaggio generazionale nelle holding di famiglia) e il contenzioso (soprattutto per i trust che si propongono di evitare o quantomeno gestire future liti ereditarie), con l'unico obiettivo di fornire al cliente

di optare per il pagamento anticipato dell'imposta al momento del trasferimento dei beni in trust (in alternativa al principio generale, introdotto dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 39 dell'ottobre 2022, del pagamento dell'imposta al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari); alla possibilità di beneficiare dell'esenzione di imposta in caso di trasferimento di quote sociali e azioni che consentono non soltanto di acquisire il controllo ma anche semplicemente di integrarlo».

«Nell'ambito della nostra atti-



Roberta Moscaroli



Giovanni Cristofaro



Carlo Cugnasca



Andrea Vagliè

© Riproduzione riservata

Supplemento a cura
di Roberto Miliacca
rmiliacca@italiaoggi.it
e Gianni Macheda
gmacheda@italiaoggi.it



AFFARI LEGALI

La maggiore applicazione è per le successioni aziendali

vità in materia di trust, ci confrontiamo con una pluralità di soggetti coinvolti nella loro costituzione, gestione e tutela», dice **Giulia Cipollini**, partner di **Withers Studio**. «In particolare, il nostro lavoro si sviluppa a stretto contatto con settlor, trustee, protector e beneficiari, nonché con operatori specializzati che ne supportano la gestione patrimoniale e finanziaria, tra cui family office, istituti bancari e fondi di investimento. Un ruolo cruciale è altresì svolto dalle società fiduciarie (*corporate trustees*), che assumono la funzione di trustee e garantiscono una gestione del trust conforme alle normative e alle *best practice* internazionali. Inoltre, per le costituzioni ed i conferimenti patrimoniali, ci avvaliamo di una rete di notai di fiducia con comprovata esperienza nella disciplina dei trust. Infine, in assenza di una disciplina civilistica domestica in materia, l'interazione con professionisti esteri – come avvocati, commercialisti e altri consulenti specializzati – risulta essenziale nella pratica quotidiana per la corretta interpretazione e applicazione delle normative straniere che regolano il trust». «Le problematiche tecniche che emergono nella gestione dei trust sono diverse», spiega Cipollini: «in primis, si evidenzia che l'armonizzazione dei trust esteri con l'ordinamento civilistico italiano rappresenta una delle principali sfide. Sebbene l'Italia riconosca i trust costituiti e disciplinati da legislazioni straniere grazie alla ratifica della Convenzione dell'Aia del 1985, l'assenza di una disciplina civilistica interna richiede sempre un'analisi approfondita caso per caso. Dal punto di vista fiscale, il trust, pur essendo riconosciuto dal diritto tributario italiano come soggetto passivo d'imposta, presenta comunque diverse complessità tra cui, per esempio, la determinazione della residenza fiscale dello stesso, che incide direttamente sull'assoggettamento all'imposizione italiana; nonché la distinzione tra trust «opaco» e «trasparente», essenziale per definire il regime fiscale applicabile ai redditi prodotti e distribuiti. A ciò si aggiungono gli obblighi di monitoraggio fiscale, tra cui la corretta identificazione del titolare effettivo, aspetto particolarmente delicato nei trust con strutture complesse o con beneficiari non immediatamente individuabili. La gestione di queste criticità richiede un'approfondita conoscenza delle normative nazionali e internazionali, nonché un costante approccio integrato e aggiornato, che consenta di fornire soluzioni concrete e *tailor-made* per ottimizzare l'utilizzo del trust». Il trust si conferma, anche alla luce delle recenti riforme, uno strumento estremamente versatile per la gestione e la protezione patrimoniale. La sua flessibilità consente di strutturare soluzioni personalizzate, rispondendo a esigenze che spaziano dalla pianificazione successoria alla tute-

ci. «Nella gestione di patrimoni complessi, il trust si rivela un mezzo efficiente per amministrare asset detenuti in diverse giurisdizioni conformemente alle esigenze del disponente, garantendo riservatezza e mitigando le complessità legate ai profili cross-border e il rischio di doppia imposizione. Analogamente, il trust si dimostra uno strumento efficace per garantire la continuità generazionale di imprese e patrimoni familiari, limitando frammentazioni nella governance e conflitti tra eredi, e assicurando una gestione *values-oriented* nel lungo periodo. Uno degli impieghi più rilevanti riguarda la pianificazione successoria, attraverso il trust testamentario, che consente di disciplinare il trasferimento degli asset secondo tempi e modalità prestabiliti, assicurando la continuità patrimoniale e tutelando specifiche categorie di beneficiari», aggiunge Cipollini.

«Uno degli utilizzi più interessanti del trust è nella pianificazione e gestione del passaggio generazionale, sia in ambito aziendale sia in riferimento al patrimonio di famiglia», dice **Martina Teli**, partner di **CDR Tax & Legal**. «I trust di carattere familiare consentono, infatti, di preordinare una successione ereditaria con il vantaggio di ottenere una contestuale tutela patrimoniale. L'uso del trust per la gestione di patrimoni immobiliari o di partecipazioni assicura una gestione unitaria e continua nel tempo dell'impresa ed evita la frammentazione proprietaria tra gli eredi (mantenimento dell'unità degli asset proprietari). L'utilizzo del trust in ambito societario permette di attenuare il rischio di eventuali conflitti generazionali, tenendo conto delle esigenze delle differenti generazioni presenti in azienda e di individuare, tra i possibili eredi, i soggetti dotati di maggiori professionalità e capacità gestionali per la guida dell'impresa, senza pregiudicare gli altri eredi. Altri usi interessanti sono legati alla tutela, assistenza, cura e benessere di persone con disabilità o persone anziane senza eredi o ancora alla realizzazione di finalità benefiche». In fase di studio e costituzione di un trust il confronto avviene prevalentemente con notai di fiducia ed esperti in materia. «Nell'ambito della gestione quotidiana dei trust ci confrontiamo con professionisti (avvocati o commercialisti) che ricoprono il ruolo di guardiano e, più frequentemente, con istituti di credito. In questi casi i principali interlocutori sono i referenti degli uffici antiriciclaggio, per discutere tematiche legate alla titolarità effettiva del trust, e, nell'ipotesi di gestioni patrimoniali all'interno del fondo in trust, i consulenti finanziari al fine di definire le strategie gestorie più adatte alla realtà del patrimonio finanziario del singolo trust. Nella fase consulenziale, funzionale alla possibile

costituzione del trust, uno degli aspetti tecnici più problematici è introdurre il cliente al concetto e agli effetti dello spossamento. A seguito della costituzione del trust, infatti il disponente trasferisce al trustee i beni che apporta in trust. Dal momento del conferimento i beni entrano nella disponibilità del trustee, che ha il dovere di amministrarli e gestirli secondo le regole dell'atto istitutivo e nel rispetto della legge regolatrice del trust. Far comprendere e accettare al disponente il concetto di spossamento rappresenta spesso una significativa criticità. Nell'ambito della gestione del trust uno degli aspetti tecnici più problematici è il concetto di titolare effettivo del trust. Nonostante la normativa sia chiara nell'identificare quali titolari effettivi del trust il «costituente», il «fiduciario», il guardiano, i beneficiari e qualsiasi soggetto che esercita il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi, molti interlocutori, soprattutto istituti finanziari, hanno posizioni differenti al riguardo.»

Altra realtà molto attiva è **Grimaldi Alliance**. «Il dipartimento opera sotto la guida di **Luca Dezzani**, head of tax GA, e offre assistenza sia in fase di pianificazione e costituzione dei trust, sia in caso di contenziosi che coinvolgono i vari soggetti coinvolti (disponenti, trustee e beneficiari)», dice **Carlo Cugnasca**, partner di Grimaldi Alliance. «Il dipartimento comprende anche altri soci e professionisti di GA. Grazie al network internazionale di GA, inoltre, siamo in grado di supportare clienti in più giurisdizioni, quali ad esempio UK, Svizzera, Stati Uniti. I confronti avvengono sia con i clienti sia con altri professionisti del settore *wealth planning* (notai, commercialisti), sia con private banker, fiduciarie e family office. L'aspetto più critico dei trust risiede nel fatto che molto spesso gli atti istitutivi di trust sono malfatti. I trust sono sempre regolati da leggi estere (Inghilterra, Jersey, Guernsey, etc) e molto spesso gli estensori dell'atto di trust sono professionisti italiani che non hanno nemmeno consultato professionisti della giurisdizione del trust. Da qui possono nascere atti di trust con clausole nulle oppure completamente nulli. Se l'atto di trust è manchevole, può nascere un contenzioso tra le varie controparti del trust, vale a dire tra settlor, beneficiari e trustee, con conseguenze nefaste o con conseguenze antitetiche rispetto a quanto voluto dal settlor. Il trust è uno strumento molto utile che si presta a molteplici utilizzi. Dal punto di vista societario, il trust può ricoprire un ruolo di garanzia ovvero di tutela del valore delle partecipazioni sociali, anche in sede di passaggi generazionali complessi o in presenza di famiglie litigiose.»

«Chi si rivolge a noi per istituire o gestire un trust non ha

e legali inerenti al trust. I principali soggetti che richiedono la nostra consulenza per creare od utilizzare questo strumento sono imprenditori, professionisti, famiglie con patrimoni rilevanti, persone che hanno necessità di tutelare e pianificare la gestione patrimoniale o successoria per soggetti fragili o minorati. In tale contesto ci confrontiamo con notai, società fiduciarie, istituzioni finanziarie nonché con gli stessi trustee professionali», dice **Andrea Vagliè**, partner di **Pirola Pennuto Zei & Associati**. «La principale tematica riguarda l'inquadramento fiscale del trust, che grazie alla sua flessibilità può avere molteplici profili non immediatamente riconducibili alle linee guida delineate nella prassi dell'Amministrazione finanziaria. Nonostante i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, permangono incertezze sulla qualificazione ai fini fiscali dei trust (trust opachi ovvero trasparenti), alla residenza fiscale del trust stesso e al tema dei trust interposti, con evidenti impatti anche sulla determinazione della tassazione dei redditi prodotti. Il dlgs 139/2024 ha introdotto specifiche previsioni normative riguardanti l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni in materia di trust ed altri vincoli di destinazione. A questo riguardo, la problematica di maggiore rilievo risiede nell'individuazione degli effetti che si determinano in funzione della scelta, da effettuarsi in sede di conferimento in trust, tra il regime di tassazione «all'uscita» e l'opzione per la corresponsione dell'imposta «all'entrata». Questione di non immediata risoluzione, tra l'altro, con riguardo al regime delle esenzioni applicabili, nonostante la recente approvazione del provvedimento di aggiornamento del modello di dichiarazione di successione e delle relative istruzioni.»

Per **Massimiliano Campeis**, socio dello **Studio Campeis** «Il nostro interlocutore principale è il cliente privato, ma spesso assistiamo trust companies professionali italiane ed estere, e siamo chiamati da avvocati e dottori commercialisti a fornire loro supporto per le tematiche civilistiche relative al trust. A volte, nell'apertura di un nuovo rapporto bancario con il trustee, si riscontrano difficoltà di dialogo con l'istituto di credito, non sempre a conoscenza dell'istituto e quindi indotto ad una immotivata diffidenza. Tra gli usi più interessanti segnaliamo quello a servizio del passaggio generazionale d'azienda (con possibilità di pianificare una transizione con il coinvolgimento diretto dei nipoti) e quello a tutela dei soggetti vulnerabili all'interno della famiglia: non solo l'incapace, ma chiunque, per età, indole caratteriale

o attitudine psicologica, necessita di una protezione nella detenzione e nell'impiego del patrimonio. Per quanto concerne invece il decreto legislativo 139/2024 ha dato certezza in merito al trattamento fiscale degli apporti, consacrando al contempo il

costituzione del trust, uno degli aspetti tecnici più problematici è introdurre il cliente al concetto e agli effetti dello spossamento.

la degli asset in contesti familiari, imprenditoriali e filantropici

La proprietà intellettuale A* è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa A* da intendersi per uso privato

trust quale eccellente strumento di pianificazione patrimoniale in prospettiva di lungo periodo. Posto che le disposizioni della riforma si applicano anche con riferimento ai trust già istituiti, si auspica che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al nuovo art. 4-bis del TUSD, o una circolare, possano chiarire il coordinamento della nuova disciplina opzionale di tassazione in ingresso con l'applicazione delle imposte d'atto».

«Nonostante le modifiche operate dal dlgs n. 139/2024, uno degli aspetti più complesso da accettare per il cliente, ma che è parte essenziale dell'istituto, è il concetto di spopolamento, ovvero la perdita definitiva dei beni conferiti, che escono in modo irreversibile dal patrimonio del disponente», dice **Tancredi Marino**, partner di **DWF**. «La scelta tra tassazione in entrata o in uscita dei beni richiede sempre un'attenta valutazione dei beni conferiti con relativa determinazione del valore, delle esigenze dei beneficiari e soprattutto della loro puntuale identificazione ai fini della definizione del rapporto con il disponente e dunque corretta applicazione delle aliquote e franchigie previste in materia. Occorre considerare che, con l'entrata in vigore della legge che disciplina la tassazione in entrata, è possibile usufruire di quella che, ad oggi, è a livello europeo la tassazione più bassa - in materia di imposta di successione e donazione. Tuttavia, la disciplina fiscale deve necessariamente coordinarsi con l'evolversi della situazione familiare di difficile previsione dei soggetti che usano lo strumento del trust. Un'altra tematica spesso sottovalutata è l'identificazione troppo generica dei beneficiari che conserva delle obiettive problematiche per l'applicazione della tassazione in entrata e, in generale, di gestione dell'istituto. Al netto di tutto questo, il trust si conferma uno strumento di grande interesse in ambito successorio, soprattutto nelle situazioni di conflitto familiare che potrebbero mettere a rischio la continuità delle attività imprenditoriali. C'è, inoltre, un utilizzo sempre più rilevante dei trust al servizio delle procedure di insolvency e restructuring, il cui impiego, a nostro avviso, è destinato a crescere. Da ultimo, i trust di scopo e misti trovano un ruolo significativo nel settore filantropico (conservazione e gestione di collezioni di opere d'arte)».



Giulia Cipollini



Martina Teli



Massimiliano Campeis



Tancredi Marino

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato